FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0060/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0051/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Stefano Papa - Componente

Diego Sabatino - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0051/CFA/2026-2027, proposto in data 9 ottobre 2026 da Andrea Flores, per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 0069/TFNSD-2026-2027, depositata il 2 ottobre 2026, con la quale è stata irrogata al reclamante la sanzione della squalifica per mesi 12 (dodici), all'esito del procedimento disciplinare promosso con l'atto di deferimento della Procura federale prot. n. 3853/894pf25-26/GC/DP/ff del 18 agosto 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza del 3 novembre 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Diego Sabatino e uditi l'Avv. Domenico Avati e la dott.ssa Morgana Orsolini (autorizzata ai sensi dell'art. 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) per il reclamante e l'Avv. Andrea Sterlicchio De Carli per la Procura federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo del 9 ottobre 2026, iscritto al n. 0051/CFA/2026-2027, il sig. Andrea Flores ha chiesto la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0069/TFNSD-2026-2027, depositata il 2 ottobre 2026, con la quale il Tribunale ha accolto il deferimento della Procura federale e ha irrogato nei confronti del reclamante la sanzione di mesi 12 (dodici) di squalifica, nonché nei confronti della Polisportiva Ozzanese ASD la sanzione dell'ammenda di euro 1.000,00.

2. - Il Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare ha così riassunto i fatti di causa:

"Il deferimento

Il procedimento trae origine dall'esposto pervenuto alla Procura federale in data 17 febbraio 2026 da parte del sig. Pietro Carucci, presidente della società A.S.D. Cirenaica Bologna, con il quale venivano segnalate condotte antisportive poste in essere dal sig. Andrea Flores, tecnico tesserato per la società Polisportiva Ozzanese A.S.D., in occasione della gara fra la Polisportiva Ozzanese A.S.D. e l'A.S.D. Cirenaica Bologna, valevole per il campionato di Terza Categoria, girone B.

Il procedimento veniva quindi iscritto nel registro della Procura federale in data 10 marzo 2026 al n. 894 pf 25-26, avente ad oggetto: "Segnalazione del Presidente della società A.S.D. Cirenaica Bologna in ordine agli episodi di violenza verificatisi in

occasione della gara Ozzanese - Cirenaica Bologna del 15 febbraio 2026".

Nel corso dell'attività inquirente sono stati espletati vari atti di indagine e sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1. la comunicazione PEC del 17 febbraio 2026 della società A.S.D. Cirenaica Bologna, con allegato esposto del sig. Pietro Carucci;

2. il referto arbitrale della gara Polisportiva Ozzanese A.S.D. - A.S.D. Cirenaica Bologna;

3. le distinte ufficiali della gara;

4. i fogli di censimento delle società Polisportiva Ozzanese A.S.D. e A.S.D. Cirenaica Bologna per la stagione sportiva 2025-2026;

5. il Comunicato Ufficiale n. 32 dell'11 dicembre 2025 della Delegazione di Bologna della L.N.D.;

6. il verbale di audizione del sig. Pietro Carucci, presidente della società A.S.D. Cirenaica Bologna, del 13 aprile 2026;

7. il verbale di audizione del sig. Michele Libonati, calciatore tesserato per la società A.S.D. Cirenaica Bologna, del 13 aprile 2026;

8. il verbale di audizione del sig. Alessandro Perrone, tesserato per la società A.S.D. Cirenaica Bologna, del 13 aprile 2026;

9. il verbale di audizione del sig. Giuseppe Genova, presidente della società Polisportiva Ozzanese A.S.D., del 28 aprile 2026, con allegato il comunicato ufficiale di esonero;

10. il verbale di audizione del sig. Andrea Flores, tecnico tesserato per la società Polisportiva Ozzanese A.S.D., del 28 aprile 2026;

11. l verbale di audizione del sig. Leonardo Tagliavini, dirigente tesserato per la società Polisportiva Ozzanese A.S.D., del 29 aprile 2026;

12. il verbale di audizione del sig. Alessio Zanini, tesserato per la società Polisportiva Ozzanese A.S.D., del 12 maggio 2026.

All'esito dell'attività istruttoria, la Procura federale ha ritenuto che dagli elementi acquisiti fosse emersa la responsabilità del sig. Andrea Flores e della società Polisportiva Ozzanese A.S.D. per le condotte oggetto di contestazione.

Con atto del 18 agosto 2026, prot. n. 3853/894pf25-26/GC/DP/ff, depositato il 19 agosto 2026, la Procura federale ha quindi deferito innanzi al Tribunale federale Nazionale - Sezione Disciplinare il sig. Andrea Flores e la società Polisportiva Ozzanese A.S.D. per rispondere della:

"violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., I) per avere lo stesso, nel corso del secondo tempo della gara Polisportiva Ozzanese A.S.D. - A.S.D. Cirenaica Bologna del 15.2.2026, valevole per il campionato di terza categoria girone B, abbandonato la propria area tecnica per avvicinarsi al sig. Alessandro Perrone, direttore sportivo della società A.S.D. Cirenaica Bologna, mettendogli le mani sul petto e aggredendolo verbalmente con espressioni del seguente testuale tenore: "Che cazzo vuoi? Ste palle devo ridarti"; II) nonché per avere lo stesso, al termine della gara, raggiunto sul terreno di gioco il medesimo sig. Alessandro Perrone, il sig. Pietro Carucci, presidente della società A.S.D. Cirenaica Bologna e il sig. Michele Libonati, calciatore della società A.S.D. Cirenaica Bologna, mentre questi si dirigevano verso gli spogliatoi, e avere dapprima afferrato il sig. Perrone per la giacca con entrambe le mani all'altezza del petto strattonandolo e, poi, colpito con un calcio al polpaccio il sig. Michele Libonati mentre quest'ultimo cercava di separare i sig.ri Flores e Perrone; III) nonché, ancora, per avere lo stesso proferito all'indirizzo del sig. Leonardo Tagliavini, dirigente della Polisportiva Ozzanese A.S.D., intervenuto nel tentativo di ripristinare la calma, espressioni del seguente testuale tenore: "Se provi un'altra volta a portarmi via in queste situazioni, mi incazzo anche con te. Sono grande, so quello che faccio, l'arbitro non c'è e so quello che posso fare", "Se provi di nuovo a tirarmi via ti faccio cadere tutti i denti. Ti porto dietro gli spogliatoi e ti faccio vedere cosa succede".

e della violazione "dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva" per la "società Polisportiva Ozzanese A.S.D. per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Andrea Flores".

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l'udienza del 22 settembre 2026, non sono pervenute memorie.

Il dibattimento

All'udienza del 22 settembre 2026, celebrata in videoconferenza, si è collegato per la Procura federale l'Avv. Davide Di Pantaleo, mentre per i deferiti Andrea Flores e Polisportiva Ozzanese A.S.D. non è comparso alcuno. L'Avv. Di Pantaleo si è riportato integralmente all'atto di deferimento e ha chiesto l'irrogazione nei confronti del sig. Andrea Flores della sanzione di mesi otto di squalifica e nei confronti della società Polisportiva Ozzanese A.S.D. della sanzione di euro 500,00 di ammenda."

3. - Con la decisione indicata in epigrafe, il Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, riteneva provate tutte le condotte contestate, fondando il proprio convincimento sulle dichiarazioni sostanzialmente convergenti dei sigg.ri Perrone, Carucci e Libonati, riscontrate dalle dichiarazioni dei sigg.ri Tagliavini e Genova, tesserati della stessa società del deferito, e osservando che la versione del sig. Flores e la deposizione del sig. Zanini non consentivano di superare il quadro probatorio così delineato.

Il primo giudice, ritenute violate le disposizioni richiamate nell'atto di deferimento, irrogava al sig. Flores la sanzione della squalifica per mesi 12 (dodici), in luogo di quella di mesi 8 (otto) richiesta dalla Procura federale, e alla Polisportiva Ozzanese A.S.D. l'ammenda di euro 1.000,00, in luogo di quella di euro 500,00 richiesta.

4. - Avverso tale decisione il sig. Andrea Flores ha proposto reclamo, limitatamente alla propria posizione, sulla base di due motivi.

Con il primo motivo il reclamante lamenta la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, per non aver mai avuto conoscenza degli atti successivi alla propria audizione (ossia la comunicazione di conclusione delle indagini, l'atto di deferimento e l'avviso di fissazione dell'udienza), in quanto la Polisportiva Ozzanese A.S.D., alla quale tali atti sarebbero stati notificati ai sensi dell'art. 53, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, non glieli avrebbe mai trasmessi; aggiunge di aver appreso del procedimento solo dalla lettura della decisione pubblicata e di non aver potuto accedere al fascicolo, avendo il Tribunale federale nazionale respinto la richiesta di accesso presentata tramite il portale del processo sportivo telematico e la Procura federale non riscontrato l'analoga istanza trasmessa l'8 ottobre 2026; deduce di essere stato privato della possibilità di presentare memorie, chiedere di essere sentito, di poter partecipare al giudizio e, in particolare, di poter formulare proposte di accordo ai sensi degli artt. 126 e 127 del Codice di giustizia sportiva; chiede, conseguentemente, l'annullamento della decisione con rinvio al primo giudice ai sensi dell'art. 106 del Codice di giustizia sportiva.

Con il secondo motivo, il reclamante lamenta, in via subordinata, l'eccessività e la sproporzione della sanzione, che il Tribunale avrebbe aumentato del cinquanta per cento rispetto alla richiesta della Procura federale per condotte prive di conseguenze lesive, richiamando, a fini di raffronto, le decisioni del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 0051/TFNSD-2026-2027, n. 0072/TFNSD-2022-2023, n. 0065/TFNSD-2023-2024 e n. 0110/TFNSD-2022-2023, la decisione della Corte sportiva d'appello n. 276/CSA/2021-2022, l'accordo pubblicato con il Comunicato ufficiale n. 409/AA del 20 marzo 2026 e la decisione n. 0241/TFNSD-2025-2026.

Il reclamante conclude chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata con rinvio al Tribunale federale nazionale e, in via subordinata, la riduzione della squalifica in misura non superiore a mesi sei.

5. - All'udienza del 3 novembre 2026, tenutasi in videoconferenza, uditi l'Avv. Domenico Avati e la Dott.ssa Morgana Orsolini (autorizzata ai sensi dell'art. 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) per il reclamante e l'Avv. Andrea Sterlicchio De Carli per la Procura federale, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. - Con il primo motivo il reclamante deduce che la decisione impugnata sarebbe stata resa in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, non avendo egli mai avuto conoscenza della comunicazione di conclusione delle indagini, dell'atto di deferimento e dell'avviso di fissazione dell'udienza, notificati alla Polisportiva Ozzanese A.S.D. e da questa mai trasmessigli, e chiede l'annullamento della decisione con rinvio al primo giudice.

6.1. - Il motivo è infondato.

Occorre infatti osservare come le comunicazioni siano state ritualmente eseguite nelle forme previste dall'art. 53, comma 5, lett. a), n. 1, del Codice di giustizia sportiva, e l'omessa trasmissione degli atti al tesserato da parte della società, che integra la violazione di una norma di condotta gravante su quest'ultima, non incida sulla validità del procedimento e del giudizio.

6.2. - È utile ricostruire preliminarmente il quadro normativo di riferimento.

L'art. 44, comma 1, del Codice di giustizia sportiva stabilisce che il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo, mentre il comma 4 del medesimo articolo dispone che i

vizi formali che non comportino la violazione di tali principi non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

L'art. 123 del Codice di giustizia sportiva prevede che il Procuratore federale notifichi all'interessato l'avviso della conclusione delle indagini, con l'indicazione del fatto, delle norme che si assumono violate e della facoltà di prendere visione della documentazione, di chiedere di essere sentito o di presentare una memoria; l'art. 125, comma 3, prevede che il deferimento sia comunicato all'incolpato; l'art. 85, comma 1, dispone che il Presidente del Tribunale federale nazionale, accertata l'avvenuta notificazione dell'atto di deferimento, fissi l'udienza e ne disponga la notificazione alle parti.

Nessuna di tali disposizioni prescrive specifiche modalità di notificazione, sicché trova applicazione la disciplina generale dettata dall'art. 53 del Codice di giustizia sportiva (CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025; Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 56/2025).

Il comma 1 di tale disposizione stabilisce che tutti gli atti del procedimento, per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata.

Il comma 4 prevede che i tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata della società per la quale si tesserano, "che si considera eletto per le comunicazioni", e che tale comunicazione è condizione per il tesseramento.

Il comma 5 dispone che gli atti per i quali è prevista la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con modalità "da considerarsi alternative fra loro" e, per le persone fisiche, distingue tre ipotesi: la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento, con l'obbligo della società di trasmettere la comunicazione al tesserato, la cui violazione espone la società alle sanzioni di cui all'art. 8, salvo che essa non dimostri l'impossibilità dell'adempimento (n. 1); la comunicazione, "nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento", all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento, con l'obbligo della società di trasmettere la comunicazione all'interessato "dandone prova all'organo procedente" (n. 2); la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento (n. 3).

Il comma 6 pone, infine, a carico dei soggetti interessati da un procedimento disciplinare l'onere di indicare in ogni atto l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intendono ricevere le comunicazioni, sia esso quello proprio, quello della società per la quale operano oppure quello del proprio difensore.

6.3. - La giurisprudenza di questa Corte e del Collegio di garanzia dello sport ha tratto da tale disciplina conseguenze nettamente differenziate a seconda che venga in rilievo l'una o l'altra delle ipotesi descritte dai nn. 1 e 2 dell'art. 53, comma 5, lett. a).

Con riguardo all'ipotesi di cui al n. 1, è stato affermato che la comunicazione indirizzata alla posta elettronica certificata della società di appartenenza deve considerarsi perfezionata con la consegna, gravando sulla società l'obbligo di inoltrarla al tesserato, il cui inadempimento è sanzionato ai sensi dell'art. 8 del Codice di giustizia sportiva ma non incide sulla validità della notifica (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 56/2025).

Tale obbligo costituisce una norma di condotta e non di validità, nel senso che il suo mancato rispetto espone la società alle sanzioni previste dall'art. 8 e, sul piano dei rapporti tra le parti, alle eventuali conseguenze previste dall'ordinamento generale, ma non è destinato a influire sulla validità del deferimento e del successivo giudizio, non potendo richiedersi alla Procura federale di controllare il rispetto di un obbligo che appartiene a una sfera totalmente terza (CFA, Sez. I, n. 110/2024-2025).

Ne consegue che la mancata trasmissione dell'atto all'interessato da parte della società non è imputabile alla Procura federale, ma esclusivamente alla società medesima (CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025; Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 56/2025), e che, in applicazione del criterio dell'alternatività delle comunicazioni, la notifica presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della società è pienamente legittima (CFA, SS.UU., n. 43/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 110/2024-2025).

La legittimità di tale modalità di comunicazione trova fondamento, del resto, nello stesso art. 53, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, in forza del quale l'indirizzo di posta elettronica certificata della società "si considera eletto per le comunicazioni" dal tesserato all'atto del tesseramento: è il tesserato, dunque, a scegliere tale canale, con l'accettazione del rischio che la società non adempia all'obbligo di inoltro, rischio che l'ordinamento presidia con la previsione di sanzioni a carico del sodalizio inadempiente.

Diversa è la disciplina dell'ipotesi di cui al n. 2, nella quale l'interessato non risulti più tesserato al momento dell'instaurazione del procedimento.

Con riferimento a tale fattispecie, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che la comunicazione all'indirizzo della società

dell'ultimo tesseramento non è assimilabile alla notificazione presso il domiciliatario ai sensi dell'art. 141 c.p.c., poiché la norma prescrive che l'*iter* di comunicazione si sviluppi in una fase successiva, nella quale la società trasmette la comunicazione all'interessato, sicché la comunicazione deve concretizzarsi nella reale conoscenza dell'atto da parte di quest'ultimo, tanto più ove si consideri che il destinatario, non avendo più un rapporto di tesseramento con la società, potrebbe non essere agevolmente reperibile (CFA, SS.UU., n. 66/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 67/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 51/2022-2023).

In tale ipotesi, la mancata trasmissione dell'atto da parte della società, pur non imputabile alla Procura federale, non determina il perfezionamento della comunicazione, ma può condurre, in presenza dei relativi presupposti, alla rimessione in termini della Procura ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Codice di giustizia sportiva (CFA, SS.UU., n. 66/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 67/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 51/2022-2023).

Ed è significativo che la differente disciplina emerga dallo stesso testo normativo, che soltanto nell'ipotesi del n. 2 impone alla società di dare prova dell'avvenuta trasmissione all'organo procedente (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 56/2025).

Del pari, sono state ritenute nulle le notifiche indirizzate all'interessato presso la precedente società di appartenenza ed eseguite successivamente al suo tesseramento presso una diversa società, risultante dall'anagrafe federale (CFA, Sez. I, n. 43/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 57/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 71/2025-2026), salva la sanatoria per raggiungimento dello scopo ove l'atto sia comunque pervenuto all'effettiva conoscenza del destinatario (CFA, Sez. I, n. 96/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 57/2025).

6.4. - Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, il Collegio osserva che la fattispecie in esame va ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 53, comma 5, lett. a), n. 1, del Codice di giustizia sportiva.

Il criterio discretivo tra le due ipotesi è individuato dal legislatore federale nella sussistenza del rapporto di tesseramento "al momento della instaurazione del procedimento".

Il procedimento disciplinare a carico del reclamante è stato instaurato con l'iscrizione nel registro della Procura federale in data 10 marzo 2026, momento a partire dal quale decorrono i termini di durata delle indagini di cui all'art. 119 del Codice di giustizia sportiva e nel quale, dunque, si radica la qualità di soggetto sottoposto al procedimento.

A tale data il Flores era tesserato per la Polisportiva Ozzanese A.S.D.: lo ha dichiarato egli stesso alla Procura federale nel corso dell'audizione del 28 aprile 2026, nella quale ha riferito di essere stato sollevato dall'incarico di allenatore, ma di essere "in teoria" ancora tesserato "con la società Ozzanese sia come allenatore ma anche come giocatore" e che l'esonero non gli era mai stato formalmente comunicato, "tant'è che risulto ancora tesserato sia come tecnico che giocatore".

L'esonero dalla conduzione tecnica della squadra, comunicato con un messaggio del presidente e pubblicizzato sui canali social della società, attiene, del resto, al rapporto tecnico-sportivo tra le parti e non ha determinato, per quanto risulta dagli atti, alcuna vicenda estintiva del tesseramento.

Questa Corte ha già affermato, in proposito, che il tesseramento del tecnico ha validità per l'intera stagione sportiva per la quale è richiesto e non viene meno per effetto della mera cessazione di fatto della collaborazione, spontanea o indotta che sia, sicché l'interruzione di mero fatto del rapporto di collaborazione è inidonea a incidere sul vincolo di tesseramento e, quindi, sulla domiciliazione eletta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della società ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, che, in difetto di un formale mutamento, continua a produrre i propri effetti; le vicende interne al rapporto tra il tecnico e la società appartengono, infatti, alla sfera di autoresponsabilità del tesserato, né la Procura federale è tenuta, né ha titolo, a sostituire a tale domicilio legale un domicilio di fatto, desunto dallo stato dei rapporti tra le parti (CFA, Sez. I, n. 50/2026-2027).

Il reclamante, d'altro canto, non ha mai dedotto - né in sede di reclamo, né in udienza - di aver cessato il proprio tesseramento con la Polisportiva Ozzanese A.S.D. prima della notifica degli atti, né, tanto meno, di essersi tesserato per altra società, così da rendere applicabile l'orientamento espresso da questa Corte in ordine alla nullità delle notifiche eseguite presso la precedente società di appartenenza (CFA, Sez. I, n. 43/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 57/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 71/2025-2026).

Al contrario, lo stesso reclamo muove dal presupposto che le notifiche siano state effettuate alla società "ai sensi dell'art. 53, comma 5, CGS FIGC" e riconosce espressamente che tale disposizione "contempli quale modalità di comunicazione alle persone fisiche la notifica degli atti di un procedimento disciplinare all'indirizzo PEC della società di appartenenza", appuntando la censura esclusivamente sull'inadempimento dell'obbligo di trasmissione gravante sulla società.

Le comunicazioni sono state eseguite dalla Procura federale e dalla segreteria del Tribunale federale nazionale all'indirizzo di posta elettronica certificata della società risultante dall'anagrafe federale, come documentato dalle visure versate in atti, e le relative

ricevute attestano l'avvenuta consegna del messaggio nella casella di destinazione sia per la comunicazione di conclusione delle indagini dell'8 luglio 2026, sia per l'atto di deferimento del 19 agosto 2026.

Il mancato recapito del medesimo messaggio a un secondo indirizzo, non più valido, cui la Procura federale lo aveva cautelativamente esteso, è del tutto irrilevante, essendo andata a buon fine la comunicazione all'indirizzo ufficiale.

Ne discende che le comunicazioni si sono perfezionate con la consegna all'indirizzo di posta elettronica certificata della società di appartenenza, e che l'omessa trasmissione degli atti al reclamante da parte di quest'ultima, ove effettivamente verificatasi, non incide sulla validità della comunicazione di conclusione delle indagini, dell'atto di deferimento, dell'avviso di fissazione dell'udienza e, in definitiva, della decisione impugnata (CFA, Sez. I, n. 110/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025; Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 56/2025).

6.5. - Anche a voler considerare, per completezza, le esigenze di effettiva conoscenza dell'atto valorizzate dalle Sezioni unite con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 53, comma 5, lett. a), n. 2, il Collegio ritiene che le conclusioni non muterebbero.

La *ratio* di quell'orientamento risiede, come si è visto, nel rischio che il destinatario, non più legato alla società da un rapporto di tesseramento, non sia agevolmente reperibile e resti del tutto ignaro dell'esistenza del procedimento (CFA, SS.UU., n. 67/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 51/2022-2023).

Nella specie, viceversa, il reclamante era perfettamente a conoscenza della pendenza di un procedimento disciplinare a suo carico, essendo stato convocato e sentito dalla Procura federale, il 28 aprile 2026, proprio in qualità di persona sottoposta ad indagini, ed essendo stato in quella sede compiutamente reso edotto dei fatti oggetto di accertamento, sui quali ha reso un'articolata versione difensiva.

Da quel momento, e per oltre cinque mesi, il reclamante non ha indicato agli organi di giustizia sportiva alcun indirizzo di posta elettronica certificata proprio o di un difensore ai fini del procedimento, come gli consentiva l'art. 53, comma 5, lett. a), n. 3, e come prevedeva, a titolo di onere, l'art. 53, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, né ha preso contatto con la Procura federale per conoscere l'esito delle indagini, né ha richiesto alla società di appartenenza notizie in ordine alle comunicazioni a lui destinate, pur sapendo che proprio presso quella società esse sarebbero state indirizzate.

Questa Corte ha già affermato che l'incolpato il quale, consapevole della pendenza del procedimento, se ne disinteressi, non osserva quell'onere qualificato di diligenza che è proprio di tutti i tesserati e non può dolersi della pretesa ignoranza degli atti successivi, né dell'impossibilità di formulare una tempestiva richiesta di applicazione della sanzione ai sensi degli artt. 126 o 127 del Codice di giustizia sportiva, senza porsi in contrasto con i doveri di lealtà, anche processuale, che informano l'ordinamento federale (CFA, Sez. I, n. 31/2025-2026).

In termini analoghi, è stato affermato che non può ritenersi inesigibile, da parte di un tesserato sottoposto a procedimento disciplinare, un onere qualificato di prudente e assiduo controllo circa l'adeguatezza dello strumento di notificazione telematica, la cui inosservanza non può produrre effetti negativi per il notificante (CFA, Sez. I, n. 68/2024-2025).

Né può trascurarsi che il sistema delineato dall'art. 53 del Codice di giustizia sportiva risponde all'esigenza di contemperare la tutela delle prerogative difensive dell'incolpato con le esigenze, parimenti rilevanti, di celerità del processo sportivo e di effettività della funzione disciplinare affidata alla Procura federale (CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025), esigenza che risulterebbe frustrata ove la validità degli atti del procedimento fosse fatta dipendere da circostanze interne al rapporto tra il tesserato e la società, del tutto sottratte alla sfera di controllo dell'organo procedente.

6.6. - Le ulteriori deduzioni con le quali il reclamante illustra il pregiudizio concreto che gli sarebbe derivato dalla mancata conoscenza degli atti non valgono a mutare tali conclusioni.

Quanto all'accesso al fascicolo, la richiesta presentata al Tribunale federale nazionale tramite il portale del processo sportivo telematico, respinta l'8 ottobre 2026, è stata formulata ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, ossia in relazione a una facoltà che la norma circoscrive al periodo anteriore all'udienza di discussione, in un momento in cui il giudizio di primo grado era ormai definito.

Il reclamante è stato, invece, posto nella condizione di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti del procedimento nel presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, come espressamente avvertito con l'avviso di fissazione dell'udienza del 14 ottobre 2026, e di depositare memorie, indicare mezzi di prova e produrre documenti entro il termine ivi previsto.

Il giudizio di reclamo dinanzi a questa Corte è, d'altro canto, connotato da un effetto devolutivo di particolare intensità, che determina la riemersione in sede di gravame di tutto il materiale di cognizione introdotto in primo grado, nei limiti degli specifici vizi dedotti, sicché la cognizione della Corte è piena (CFA, SS.UU., n. 16/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 91/2024-2025): il reclamante ben avrebbe potuto, pertanto, contestare in questa sede la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, senza che ciò sia avvenuto.

Quanto alla perdita della facoltà di proporre un accordo ai sensi degli artt. 126 e 127 del Codice di giustizia sportiva, deve osservarsi che l'applicazione di sanzioni su richiesta non costituisce oggetto di un diritto dell'incolpato, presupponendo il consenso del Procuratore federale, l'assenza di rilievi del Procuratore generale dello sport e di osservazioni del Presidente federale e, nel caso dell'accordo successivo al deferimento, la verifica del giudice, sicché la sua mancata attivazione non è idonea, di per sé, a integrare una lesione del contraddittorio.

In ogni caso, essa è dipesa, nella specie, da circostanze riconducibili alla sfera del reclamante e della società di appartenenza, e non già all'operato degli organi di giustizia sportiva (CFA, Sez. I, n. 31/2025-2026).

6.7. - Esclusa la violazione delle norme sul contraddittorio, non ricorrono neppure i presupposti per l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.

Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, all'accertamento di una violazione del contraddittorio consegue l'annullamento con rinvio al giudice di primo grado (CFA, Sez. I, n. 9/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 2/2023-2024); al di fuori di tale ipotesi, la Corte, se valuta diversamente le risultanze del procedimento di primo grado, riforma la decisione impugnata decidendo nel merito, essendo i casi di rimessione al primo giudice eccezionali e di stretta interpretazione (CFA, SS.UU., n. 96/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 12/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 109/2024-2025; Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 57/2025).

Resta impregiudicata, ovviamente, ogni valutazione degli organi competenti in ordine all'eventuale inadempimento, da parte della Polisportiva Ozzanese A.S.D., dell'obbligo di trasmissione degli atti al tesserato sancito dall'art. 53, comma 5, lett. a), n. 1, del Codice di giustizia sportiva, profilo che esula dall'oggetto del presente giudizio.

7. - Con il secondo motivo il reclamante deduce, in via subordinata, che la sanzione della squalifica per mesi 12 (dodici) sarebbe eccessiva e sproporzionata rispetto all'effettiva portata delle condotte contestate, consistite in contatti fisici privi di qualsiasi conseguenza lesiva e in espressioni offensive e minacciose, e che il primo giudice avrebbe aumentato del cinquanta per cento la misura richiesta dalla Procura federale senza una specifica giustificazione, in contrasto con le sanzioni applicate in precedenti relativi a condotte di maggiore gravità.

7.1. - Il motivo è fondato, nei limiti di seguito precisati.

Difatti, pur dovendosi escludere che le condotte accertate presentino il modesto disvalore prospettato dal reclamante, la sanzione irrogata dal primo giudice eccede la misura proporzionata alla loro concreta gravità.

7.2. - Il Tribunale federale nazionale ha motivato la determinazione della sanzione osservando di aver considerato la pluralità delle condotte accertate e la loro progressione, nonché il contenuto delle espressioni utilizzate, sia nei confronti dei tesserati della società avversaria, sia nei confronti del dirigente della propria società.

Il primo giudice ha rilevato che il sig. Flores aveva dapprima rivolto al sig. Perrone le espressioni contestate, accompagnandole con un gesto rivolto ai genitali e con un contatto fisico; aveva successivamente reiterato la condotta aggressiva al termine della gara, afferrando e strattonando il medesimo dirigente e colpendo con un calcio il calciatore Libonati; aveva, infine, rivolto al sig. Tagliavini, intervenuto per allontanarlo, espressioni dal contenuto minaccioso.

Secondo il Tribunale, la pluralità e la reiterazione delle condotte, poste in essere nel corso della medesima gara e nelle fasi immediatamente successive, avevano evidenziato una progressiva intensificazione del comportamento del deferito, caratterizzata dal passaggio dalle espressioni offensive al contatto fisico, dalla reiterazione della condotta aggressiva al termine della gara e, infine, dalle minacce rivolte a un dirigente della propria società intervenuto per interrompere il conflitto.

Alla luce della complessiva gravità delle condotte, della loro pluralità, del ruolo rivestito dal deferito e del contenuto delle espressioni pronunciate, il primo giudice ha ritenuto congrua la squalifica per mesi 12 (dodici), in luogo di quella di mesi 8 (otto) proposta dalla Procura federale.

7.3. - Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Codice di giustizia sportiva gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e

attenuanti, nonché l'eventuale recidiva; l'art. 44, comma 5, impone che tutte le sanzioni abbiano carattere di effettività e di afflittività.

Si tratta di un potere ad un tempo doveroso e discrezionale, ancorato ai criteri di proporzionalità e adeguatezza che presiedono all'intero sistema sanzionatorio.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, i principi di proporzionalità e ragionevolezza - che, oltre a contenere riferimenti costituzionali quali l'art. 3 in materia di uguaglianza e l'art. 27 della Costituzione, sono mutuati dall'ordinamento unionale e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - sono tra loro complementari ed evocano la nozione di adeguatezza della sanzione, da comminarsi tenendo conto della gravità del fatto in rapporto alla sua portata oggettiva, della natura e dell'intensità dell'elemento psicologico, unitamente ai motivi che lo hanno ispirato, e della personalità dell'incolpato in relazione soprattutto al contesto ambientale e agli eventuali precedenti disciplinari (CFA, SS.UU., n. 28/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 119/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 89/2023-2024), fermo restando che la gravità dei fatti costituisce il principale parametro di modulazione della misura della sanzione, nel necessario contemperamento tra i caratteri dell'effettività e dell'afflittività e i principi di ragionevolezza e proporzionalità (CFA, Sez. II, n. 139/2025-2026).

In un'ottica di contemperamento dei diversi interessi contrapposti, la sanzione deve poter svolgere la funzione di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo, e deve essere suscettibile anche di una valutazione di natura equitativa (CFA, Sez. III, n. 120/2023-2024); l'efficacia deterrente del trattamento sanzionatorio, per svolgere la propria funzione, deve essere proporzionale alla reale portata del disvalore della condotta (CFA, SS.UU., n. 99/2025-2026).

Il Collegio di garanzia dello sport ha, a sua volta, precisato che una sanzione, per potersi dire adeguata, deve conformarsi ai canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza, e che tali principi si traducono in un preciso obbligo, per il giudice che irroga la sanzione, di dare conto in modo esplicito e verificabile delle ragioni che lo hanno indotto a determinarla nella misura concretamente applicata (Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 29/2026; Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 62/2025).

Nell'esercizio di tale potere il giudice non è vincolato alle richieste formulate dalla Procura federale e può irrogare sanzioni anche più gravi di quelle da questa prospettate, purché nel rispetto dei limiti fissati dalle norme federali (CFA, Sez. I, n. 22/2026-2027; CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 17/2025-2026): la circostanza che il primo giudice abbia applicato una sanzione superiore a quella richiesta non costituisce, dunque, di per sé, vizio della decisione, ma impone una motivazione che dia conto delle ragioni per le quali la misura proposta dall'organo requirente sia stata ritenuta inadeguata.

Spetta, infine, a questa Corte, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, ove valuti diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riformare la decisione impugnata decidendo nel merito, anche in ordine alla misura della sanzione.

7.4. - Ciò premesso, il Collegio non condivide la prospettazione del reclamante, secondo la quale le condotte accertate si risolverebbero in "spinte e strattonamenti" di modesto disvalore.

La ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, fondata su dichiarazioni convergenti provenienti da tesserati di entrambe le società e riscontrata dalle stesse determinazioni assunte dalla società di appartenenza del deferito, non è stata specificamente contestata in questa sede, avendo il reclamante formulato soltanto una generica riserva di approfondimento.

Da tale ricostruzione emerge che il sig. Flores, nel corso della gara, ha abbandonato la propria area tecnica per raggiungere la panchina avversaria e porre le mani sul petto del direttore sportivo della Cirenaica, rivolgendogli espressioni volgari accompagnate da un gesto osceno; che, al termine della gara, ha nuovamente raggiunto il medesimo dirigente mentre questi avanzava verso gli spogliatoi, afferrandolo per la giacca e strattonandolo, e ha colpito con un calcio al polpaccio il calciatore che si era interposto per separarli; che, infine, ha rivolto al dirigente della propria società, intervenuto per allontanarlo, minacce di violenza fisica di inequivoco tenore, evocando espressamente l'assenza dell'arbitro come occasione per agire indisturbato.

Si tratta di condotte plurime, connotate da una progressione aggressiva e da ripetuti contatti fisici, tra i quali un colpo inferto a un calciatore avversario che stava svolgendo un ruolo pacificatore, e da minacce rivolte a un soggetto che tentava di ristabilire la calma.

La loro gravità è accentuata dal ruolo rivestito dal deferito, posto che l'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico impone ai tecnici di essere esempio di disciplina e correttezza sportiva, e che proprio il tecnico, per la funzione educativa e di guida che esercita nei confronti dei calciatori, dovrebbe costituire il primo presidio contro la degenerazione del confronto agonistico.

Non ricorre, inoltre, alcuna circostanza attenuante tipizzata dall'art. 13, comma 1, del Codice di giustizia sportiva: non quella della reazione immediata a fatto ingiusto altrui, non potendo qualificarsi tale la protesta del dirigente avversario per la mancata restituzione del pallone, né quella dell'ammissione di responsabilità, avendo il deferito negato qualsiasi contatto fisico; né il reclamante ha allegato ulteriori circostanze idonee a giustificare una diminuzione della sanzione ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, le quali devono consistere in elementi certi e obiettivi, puntualmente illustrati dalla parte che ne invochi l'applicazione (CFA, SS.UU., n. 16/2026-2027).

Le condotte accertate meritano, pertanto, una risposta sanzionatoria di significativa severità, che il Collegio ritiene di non poter contenere nella misura di mesi sei richiesta dal reclamante.

7.5. - Nondimeno, la misura di mesi 12 (dodici) applicata dal primo giudice non appare proporzionata alla concreta gravità dei fatti.

In primo luogo, gli elementi posti dal Tribunale a fondamento dell'aumento della sanzione rispetto alla richiesta della Procura federale - la pluralità delle condotte, la loro progressione, il ruolo del deferito e il contenuto delle espressioni utilizzate - coincidono con quelli che compongono la stessa incolpazione formulata nell'atto di deferimento, sulla base della quale la Procura federale aveva ritenuto congrua la squalifica per mesi 8 (otto).

La decisione impugnata non individua, invece, alcun elemento ulteriore, emerso dall'istruttoria o dal dibattimento, idoneo a connotare i fatti di un disvalore maggiore di quello già considerato dall'organo requirente, sicché l'incremento del cinquanta per cento della misura proposta non risulta sorretto da una specifica giustificazione.

In secondo luogo, il primo giudice non ha considerato, nella commisurazione della sanzione, un elemento di indubbio rilievo ai fini della valutazione della gravità del fatto in rapporto alla sua portata oggettiva (CFA, SS.UU., n. 28/2025-2026), ossia l'assenza di qualsiasi conseguenza lesiva a carico dei soggetti coinvolti.

Dagli atti emerge, infatti, concordemente, che nessuno ha riportato lesioni, né ha dovuto ricorrere a cure mediche, come riferito dal sig. Carucci, dal sig. Genova e dal sig. Tagliavini e come rilevato nella stessa relazione conclusiva dell'attività inquirente, nella quale si dà atto che non risultano provate conseguenze lesive, né l'intervento della forza pubblica.

Che la produzione di una lesione costituisca un parametro di graduazione della gravità delle condotte violente è, del resto, principio desumibile dallo stesso sistema del Codice di giustizia sportiva, il quale, con riguardo alle condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, distingue la condotta soltanto idonea a produrre una lesione personale da quella cui segua una lesione attestata da referto medico, configurando quest'ultima come un *quid pluris* che aggrava la sanzione (CFA, SS.UU., n. 121/2024-2025, con riferimento all'art. 35, commi 2 e 4, del Codice di giustizia sportiva).

In terzo luogo, non risultano precedenti disciplinari a carico del reclamante, né la decisione impugnata ne fa menzione, mentre i fatti si inseriscono in un contesto agonistico circoscritto - una gara del campionato di Terza categoria - e si sono esauriti in un arco temporale ristretto, senza ulteriori conseguenze sullo svolgimento della competizione.

7.6. - Non possono, invece, assumere un valore decisivo i precedenti richiamati dal reclamante a fini di raffronto.

Gli accordi conclusi ai sensi degli artt. 126 e 127 del Codice di giustizia sportiva, ai quali si riferiscono il Comunicato ufficiale n. 409/AA del 20 marzo 2026, la decisione n. 0241/TFNSD-2025-2026 e la decisione n. 0065/TFNSD-2023-2024, esprimono sanzioni concordate tra la Procura federale e l'incolpato, che beneficiano delle riduzioni previste da tali disposizioni e non sono, pertanto, raffrontabili con le sanzioni irrogate all'esito del giudizio ordinario.

Le decisioni rese all'esito del giudizio, d'altro canto, sono state assunte in relazione a fattispecie ciascuna connotata da proprie peculiarità, che impongono una valutazione individualizzata e non consentono di desumerne parametri vincolanti di commisurazione.

Esse confermano, tuttavia, che la sanzione della squalifica per mesi 12 (dodici) è stata applicata, nella prassi del Tribunale federale nazionale, a condotte violente produttive di lesioni medicalmente accertate, come nel caso deciso con la decisione n. 0051/TFNSD-2026-2027, relativa a due pugni sferrati al presidente della società avversaria, con trauma cranio-facciale guaribile in quindici giorni, e che una misura inferiore è stata applicata, con la decisione n. 0072/TFNSD-2022-2023, per un colpo al volto produttivo di lesioni con prognosi di dieci giorni, accompagnato da condotte intimidatorie e minacciose: elementi che, pur nella diversità delle singole fattispecie, concorrono a evidenziare la sproporzione per eccesso della sanzione irrogata al reclamante, per condotte che, pur gravi, non hanno prodotto conseguenze lesive.

7.7. - Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che la sanzione proporzionata alla concreta gravità delle

condotte accertate, idonea ad assicurare un'adeguata funzione di prevenzione speciale e generale e connotata da effettività e afflittività, debba essere rideterminata, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 9, comma 1, lett. f), del Codice di giustizia sportiva, nella squalifica per mesi 8 (otto).

Tale misura, coincidente con quella richiesta dalla Procura federale nel giudizio di primo grado, tiene conto, da un lato, della pluralità e della progressione delle condotte, dei ripetuti contatti fisici, del colpo inferto al calciatore avversario, delle minacce rivolte al dirigente della propria società e del ruolo di tecnico rivestito dal deferito, e, dall'altro, dell'assenza di conseguenze lesive, della mancanza di precedenti disciplinari risultanti dagli atti e del contesto nel quale i fatti si sono verificati.

8. - In conclusione, il reclamo deve essere accolto in parte e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, la sanzione a carico del sig. Andrea Flores deve essere rideterminata nella squalifica per mesi 8 (otto).

Resta ferma la decisione impugnata nella parte relativa alla Polisportiva Ozzanese A.S.D., non investita dal reclamo.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione a carico del sig. Andrea Flores nella squalifica per mesi 8 (otto).

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Diego Sabatino — Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce